

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli orchestrali dipendenti da imprese liriche od enti lirici

L'anno 1932-XI il giorno 28 del mese di novembre in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, rappresentata, per delega dal Presidente On. Antonio Stefano Benni, dal Prof. Giovanni Dettori, Commissario alla Presidenza dell'Associazione Nazionale Fascista delle Industrie dello Spettacolo, assistito dall'avv. Nicola de Pirro, Segretario Generale dell'Associazione stessa, dall'avv. Eitel Monaco, Vice-Segretario, dal Sig. Piero Arcangioli e dal Sig. Domenico Carano e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, rappresentata per delega del Commissario On. Ugo Clavenzani, dal Comm. Melchiorre Melchiori, Segretario Generale della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dello Spettacolo, assistito dal Cav. Amedeo Purinan, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli orchestrali dipendenti da imprese liriche od enti lirici.

ASSUNZIONE

Art. 1.

Per l'assunzione degli orchestrali le imprese e gli enti lirici osserveranno le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1932-X, n. 145.

Art. 2.

L'assunzione degli orchestrali può essere fatta con contratti a termine o con contratti a tempo indeterminato. Nel contratto a termine saranno indicati: la data d'inizio e di cessazione del rapporto di prestazione d'opera, il teatro o i teatri in cui dovrà aver luogo la prestazione, la retribuzione concordata nonchè la categoria di strumenti alla quale appartiene l'orchestrante.

Nel contratto a termine, all'inizio e alla scadenza della scrittura è ammesso un comporto di un certo numero di giorni corrispondente a quello

che, nella consuetudine, è indicato con la parola « circa ». Con essa qualora le parti non avessero pattuito una diversa durata, si intenderà stabilito un comporto di cinque giorni per le scritture di mese o meno.

DOCUMENTI

Art. 3.

Le imprese e gli enti lirici potranno richiedere, all'atto dell'assunzione dell'orchestrante, i seguenti documenti:

- 1°) carta di identità o documenti equivalenti;
- 2°) eventuali certificati che dimostrino le sue precedenti occupazioni;
- 3°) certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'orchestrante dovrà inoltre dichiarare la sua residenza segnalando poscia alla Direzione i successivi mutamenti.

ASSUNZIONE FUORI PIAZZA

Art. 4.

Per gli orchestrali assunti in altre città l'impresa o l'ente provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prima prova, le spese di viaggio — in terza classe per i viaggi inferiori ai 250 km. e in seconda per i viaggi di chilometraggio superiore — sostenute per raggiungere il teatro al quale sono destinati, più le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa bassotuba, tubacontrabbasso, controfagotto.

Per le scritture di durata inferiore a due mesi, l'impresa o l'ente rimborserà anche le spese del viaggio alle condizioni sopra indicate, per il ritorno alla località nella quale l'orchestrante è stato scritturato.

Le spese di trasporto degli strumenti sopra citati saranno in ogni caso rimborsate anche per il ritorno.

PROTESTA

Art. 5.

Le imprese e gli enti lirici, su dichiarazione di protesta firmata dal maestro direttore, potranno protestare l'orchestrante nuovo assunto che risultasse inadatto o comunque insufficiente.

Tale protesta potrà avvenire non prima della terza e non dopo la sesta giornata di prestazione.

La protesta deve essere immediatamente comunicata dall'impresa o dall'ente all'interessato a mezzo di lettera nella quale dovranno essere specificati i motivi della protesta e precisato il parere espresso dal direttore di orchestra.

In tal caso le imprese o gli enti dovranno corrispondere al prestatore d'opera protestato una giornata di paga oltre le giornate effettive di lavoro da esso prestate, più, se assunto da altra città il viaggio di ritorno ai sensi dell'articolo precedente nonchè le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, bassotuba, tubacontrabbasso e controfagotto.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono applicabili a quegli orchestrali che venissero assunti in seguito a regolare concorso od esame e per i quali non sarà ritenuta valida la protesta.

MINIMI DI PAGA

Art. 6.

Nei singoli contratti collettivi, provinciali o aziendali da stipularsi ad integrazione del presente contratto nazionale entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, saranno fissati i minimi di paga giornaliera in base alle categorie di strumenti sotto elencate, nonchè quelle norme speciali derivanti dalle particolari esigenze e consuetudini dei singoli teatri, semprechè esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto.

I minimi di paga saranno determinati per ognuna delle categorie fissate nelle seguenti tabelle, consentendosi però particolari adattamenti negli accordi integrativi, in relazione alle diverse consuetudini locali e dei singoli teatri.

- 1^a CAT. a): concertino dei primi (2^o dei primi violini) 1^a viola, 1^o flauto, 1^o oboe, 1^o clarinetto, 1^o fagotto, 1^a tromba, 1^a corno, 1^a arpa.
- » b): 1^o violino dei secondi, 2^o violoncello, 1^o contrabbasso, corno inglese, 3^o corno, tromba in si bemolle bassa, 1^o trombone, 1^o timpano, clarinetto basso, ottavino.
- II^a CAT. a): 2^o leggio dei primi violini, 2^o violino dei secondi, 2^a viola, 2^o contrabbasso, 2^o flauto con ottavino, 3^o flauto con obbligo del secondo ottavino, 2^o oboe, secondi clarinetti, 2^o fagotto, 2^o e 4^o corno, 2^a tromba, 3^a tromba in fa, bassotuba, 2^a arpa, controfagotto.
- » b): 3^o leggio dei primi violini e seguenti, 2^o leggio dei secondi violini, 2^o leggio delle viole, 3^o violoncello, 3^o contrabbasso, 3^o flauto.

3° oboe, 3° clarinetto (questi ultimi tre strumenti se sono sostituiti al 1° passano alla categoria superiore II^a a), 3° fagotto, 3^a tromba in si bemolle, 2° trombone, tubacontrabasso.

III^a CAT. : 3° leggio dei secondi violini e seguenti, 3° leggio delle viole e seguenti, 4° violoncello e seguenti, 4° contrabasso e seguenti, 4^a tromba in fa, trombone basso, 3^a arpa e seguenti, 2° timpano, strumenti accessori, tamburo, cassa e piatti, batteria.

CAT. *extra*: Il violino di spalla (1° dei primi violini ed il 1° violoncello godranno come minimo di paga un aumento sul minimo di paga della I^a categoria a) dal 15 al 25% il primo e dal 10 al 15% il secondo.

Le paghe effettive, che non potranno essere inferiori ai minimi, saranno concordate direttamente fra l'impresa o l'ente lirico ed i singoli orchestrali.

Per il compenso pattuito l'orchestrato sarà a disposizione dell'impresa o dell'ente, nei limiti di orario stabiliti dagli articoli successivi, per tutte le prove e recite o concerti che saranno fissati, e non potrà senza regolare permesso scritto dell'impresa o dell'ente lirico, prestare la sua opera presso terzi durante la sua scritturazione.

La paga sarà corrisposta, a partire dal quindicesimo giorno di scrittura, anche durante il riposo settimanale.

L'orchestrato dovrà vestire, a richiesta della Direzione, secondo le consuetudini, in frak con cravatta bianca, in abito da sera o in abito scuro.

SOSTITUZIONI

Art. 7.

In caso di assenza di un orchestrale prima parte, la seconda è tenuta a sostituire la prima, così la terza dovrà sostituire la seconda e la quarta la terza.

Nei casi in cui le terze e le quarte parti siano scritturate come sostitute delle prime e delle seconde parti, tale obbligo di sostituzione spetterà ad esse.

Qualora l'assenza superi i quattro giorni lavorativi, al sostituto spetterà per l'ulteriore periodo di tempo in cui dura la sostituzione la paga minima stabilita per la categoria cui appartiene l'orchestrato sostituito in quanto detta paga sia superiore a quella effettiva goduta dal sostituto.

La maggiore paga sarà corrisposta anche prima del 5° giorno per quelle esecuzioni in cui la parte sostituita dovrà sostenere degli « a solo ».

STRUMENTI AGGIUNTI

Art. 8.

L'orchestrante, nel caso in cui fosse chiamato dalla Direzione a suonare uno strumento speciale od altro strumento oltre a quelli per i quali è stato scritturato, avrà diritto, salvo migliori condizioni convenute fra le parti, ad un compenso speciale non superiore al 20% della paga giornaliera per ciascuno giorno nel quale sarà richiesta la prestazione.

Nessuna maggiorazione sarà dovuta se si tratta di strumenti a percussione che non richiedono una preparazione speciale come, ad esempio, il sistro, lo xilofono e simili.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Art. 9.

Le retribuzioni saranno corrisposte ai singoli orchestrali direttamente dall'impresa o dai suoi incaricati come per consuetudine a terzine, anticipate, meno l'ultima che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Gli enti autonomi dei teatri lirici e gli enti lirici potranno effettuare il pagamento anche a periodi posticipati di 5, 7 e 10 giorni.

A richiesta di ogni singolo orchestrale scritturato fuori piazza l'impresa o l'ente lirico corrisponderà, prima della partenza dell'orchestrante richiesto un anticipo corrispondente ad almeno 3 giorni di paga, da scomputarsi sul primo periodo di paga.

RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE

Art. 10.

Non saranno accettati i reclami sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata nella ricevuta e sulla qualità della moneta percepita se non all'atto del pagamento.

PRESTAZIONI NORMALI GIORNALIERE

Art. 11.

Per il compenso convenuto l'orchestrante è tenuto giornalmente a due prestazioni e cioè o ad una prova ordinaria e uno spettacolo o a due prove ordinarie, o ad una prova ordinaria e ad una prova generale.

PROVE ORDINARIE

Art. 12.

Nel caso di due prove ordinarie queste avranno la durata complessiva normale di 5 ore e mezzo restando in facoltà della Direzione di fissare l'orario delle prove e ripartire le due prestazioni nel modo ritenuto più conveniente, purchè la durata di una delle prove non oltrepassi le ore 3 e mezzo.

Durante ciascuna prova l'orchestra avrà diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro.

La prima prova non potrà avere inizio prima delle ore 10 e la seconda non potrà oltrepassare le ore 24.

Tra le due prestazioni dovrà intercorrere un intervallo minimo di 3 ore. La prova in giorni di spettacolo o di prova generale non potrà superare le ore 2,10 ivi compresi 10 minuti di riposo.

L'orchestra dovrà trovarsi in orchestra almeno 10 minuti prima dell'inizio delle prove e delle esecuzioni.

PROLUNGAMENTO DELLE PROVE ORDINARIE

Art. 13.

Le prove ordinarie potranno essere prolungate a richiesta della Direzione mediante i seguenti compensi:

a) per la prima mezz'ora di prolungamento, o frazione di mezz'ora, con paga spettante per ogni mezz'ora di prestazione aumentata del 50% ;

b) per ogni mezz'ora successiva o sua frazione, con la paga spettante per ogni mezz'ora aumentata del 100%.

Si intenderà a tali effetti per paga oraria, la paga giornaliera divisa per 5.

PROVE STRAORDINARIE

Art. 14.

Qualora l'impresa o l'ente richieda una prova straordinaria fuori dell'orario normale giornaliero delle prove e non in prolungamento delle stesse verrà corrisposto all'orchestra un compenso globale pari al 65% della paga giornaliera.

La durata massima della prova straordinaria non potrà superare le ore 2,10 ivi compresi 10 minuti di riposo. Il compenso sopra stabilito sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunga il predetto orario massimo.

Queste prove straordinarie verranno escluse dal computo dell'orario giornaliero ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 13 ed ai fini delle limitazioni d'orario di cui all'art. 12.

PROVE GENERALI

Art. 15.

L'impresa o l'ente ha facoltà di eseguire, senza maggiorazione di paga, per ogni opera che va in scena, una prova generale, e due per le opere di nuovo allestimento nel teatro. Comunque la durata massima della prova generale resta fissata in 4 ore e mezzo, ma se eseguita di sera non potrà aver termine oltre le ore una.

RECITE DIURNE

Art. 16.

Nei giorni in cui vengono effettuati spettacoli diurni non potranno essere richieste prove antimeridiane. Potranno viceversa essere effettuate prove serali, di durata non superiore alle ore 2 e 10, con l'aumento del 30% sulla paga giornaliera quando fra il termine della recita diurna e l'inizio della prova serale intercorre un intervallo non inferiore alle ore 3 e del 35% sempre sulla paga giornaliera quando il predetto intervallo è inferiore alle 3 ore.

DOPPIA RECITA

Art. 17.

Allorchè vengono effettuati uno spettacolo diurno ed uno serale, all'orchestrante che abbia preso parte ai due spettacoli, spetterà un maggior compenso pari all'80% della paga giornaliera, se durante la stagione l'impresa o l'ente avrà effettuato in media almeno un doppio spettacolo per ciascun mese di rappresentazione: pari al 100% se l'impresa o l'ente non raggiunga la predetta media di doppi spettacoli durante la stagione, o la durata della stagione sia inferiore ad una settimana.

COMPLETAMENTI DI SPETTACOLO

Art. 18.

L'impresa o l'ente ha diritto di completare lo spettacolo, senza corrispondere maggiorazione di paga con un balletto od altro purchè la durata com-

più dello spettacolo non superi le 3 ore e tre quarti compresi gli intervalli.

Ove venga a superarsi tale orario sarà dovuto, e solo in questo caso, il 30% d'aumento sulla paga giornaliera.

PRESTAZIONI DI PALCOSCENICO

Art. 19.

Gli orchestrali hanno l'obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera sul palcoscenico. Nessun compenso suppletivo sarà dovuto a quegli orchestrali scritturati con l'obbligo di dividere le loro prestazioni fra l'orchestra e il palcoscenico. Gli orchestrali che non hanno per contratto individuale tale obbligo percepiscono un supplemento di paga del seguente ammontare:

a) L. 10 per prestazioni comuni;

b) L. 20 » » « a solo »;

c) un compenso speciale, non superiore alla paga giornaliera, per gli « a solo » importanti.

La determinazione del carattere della prestazione è lasciata al giudizio esclusivo del direttore d'orchestra.

Qualora però dette prestazioni debbano essere espletate indossando un costume sarà dovuto un ulteriore supplemento di L. 10. Tale condizione dovrà risultare sul contratto individuale.

Il supplemento di L. 10 spetterà anche agli orchestrali che hanno per contratto individuale l'obbligo delle prestazioni in palcoscenico ma non gli orchestrali che hanno l'obbligo di prestare la loro opera come bandisti ai sensi dell'articolo seguente.

PRESTAZIONI DI BANDA

Art. 20.

Nei contratti individuali potranno essere previste prestazioni di banda in palcoscenico e in orchestra senza alcuna maggiorazione sulla paga pattuita.

FESTA DEL LAVORO

Art. 21.

Le modalità per le prestazioni del giorno 21 aprile, Festa del Lavoro, saranno disciplinate di anno in anno, con contratti collettivi, dalle Organizzazioni nazionali dello spettacolo.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Le parti si impegnano di stabilire, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente contratto, le norme sul riposo settimanale.

DIVIETI E NORME SPECIALI

Art. 23.

L'orchestrante è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla Direzione in apposito regolamento interno, purchè esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

L'impresa o l'ente è arbitro assoluto del programma e delle prove. In nessun caso il « manifesto al pubblico » costituirà impegno dell'ente o dell'impresa verso gli orchestrali scritturati.

L'orchestrante non potrà per qualsiasi ragione farsi sostituire se non previo consenso scritto della Direzione.

Gli orchestrali che non debbano prendere parte a prove straordinarie, o, in caso di doppio spettacolo, ad uno di questi, sono esentati dal presentarsi all'ora fissata per la prestazione nella quale non è richiesta l'opera loro, salvo che l'impresa non gliene faccia obbligo. In quest'ultimo caso gli orchestrali che saranno invitati a presentarsi percepiranno il 25% della paga giornaliera; sempre in tal caso gli orchestrali potranno allontanarsi dal teatro soltanto dopo ricevuto il benestare della Direzione.

CASO DI FORZA MAGGIORE

Art. 24.

Qualora il teatro dovesse rimanere chiuso per cause di forza maggiore e cioè pubbliche calamità, malattie epidemiche, contagiose, ordini delle competenti autorità che ne imporgano la chiusura, incendi, alluvioni, danneggiamenti, o eventi gravi ed imprevedibili che mettano il teatro in condizioni di inagibilità, l'impresa o l'ente ha facoltà di non corrispondere la retribuzione all'orchestrante fino ad un massimo di 5 giorni dall'inizio della sospensione.

Allo scadere di tale termine, e semprechè perduri la causa di forza maggiore, tanto l'impresa o l'ente, quanto l'orchestrante, hanno facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto di prestazione d'opera.

Qualora però l'impresa o l'ente non intenda avvalersi di tale facoltà e l'orchestrale acconsenta, il contratto continuerà ad avere pieno vigore, ed in tal caso, indipendentemente dall'ulteriore durata della sospensione, dovrà all'orchestrale essere regolarmente corrisposta la paga pattuita a cominciare dal 6° giorno.

Per gli spettacoli all'aperto, ad eccezione delle cause di forza maggiore sopra specificate, qualunque sospensione di spettacolo, anche se dovuta a persistente cattivo tempo, non dà diritto all'impresa o all'ente di non corrispondere o ridurre la paga all'orchestrale, salvo gli eventuali accordi che potranno essere presi dalle Organizzazioni competenti con regolare contratto, tenuto conto dell'andamento della stagione lirica e delle circostanze speciali che andranno esaminate caso per caso.

RADIO DIFFUSIONI

Art. 25.

Nei casi di trasmissioni radiofoniche delle singole esecuzioni, agli orchestrali che vi prendono parte spetterà, in misura proporzionale alla paga da ciascuno di essi percepita, lo speciale compenso previsto dall'art. 4 del D. M. 20 agosto 1928 che regola le radiodiffusioni di esecuzioni artistiche da luoghi pubblici.

ASSENZE

Art. 26.

In caso di malattia l'orchestrale ha l'obbligo di avvisare immediatamente della sua assenza l'impresa o l'ente curando di rimettere entro le 48 ore successive regolare certificato medico alla Direzione, la quale ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di fiducia.

Tutte le altre assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'assenza, salvo giusto motivo d'impedimento.

L'assenza non giustificata o non permessa, oltre alla perdita della paga giornaliera verrà punita con una multa del 25% sulla paga normale che l'orchestrale avrebbe percepita se avesse prestato servizio.

Potrà essere licenziato ai sensi dell'art. 29 l'orchestrale che sia rimasto assente ingiustificato per 3 giorni di seguito o per tre volte in un anno in giorni seguenti a quelli di riposo.

PUNIZIONI

Art. 27.

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita con:

- 1°) multa fino ad un massimo di 2 ore di paga;
- 2°) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- 3°) licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 29.

Le trattenute per risarcimento di danni sono fatte in relazione all'entità del danno stesso ed alle circostanze che lo hanno determinato.

I danni, importanti trattenute per risarcimento, dovranno essere contestati all'orchestrale non appena a conoscenza della Direzione.

L'importo delle multe inflitte per mancanze disciplinari è devoluto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli orchestrali, bandisti, corali e tescicorei, costituita con contratto collettivo, stipulato il 26 settembre 1932 e pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni il 31 gennaio 1933. Fasc. 84, Alleg. 388.

Art. 28.

La multa potrà essere inflitta dalla Direzione all'orchestrale:

- a) che non osservi puntualmente l'orario fissato dalla Direzione;
- b) che eseguisca con trascuratezza o malavoglia la parte affidatagli;
- c) che fumi in luoghi vietati dalla Direzione;
- d) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro;
- e) che dia disposizioni in contrario a quelle predisposte dalla Direzione.

La sospensione potrà essere inflitta in caso di maggiore gravità o di recidiva delle mancanze suddette.

Art. 29.

Il licenziamento in tronco potrà essere applicato in caso di:

- a) insubordinazione;
- b) furti, appropriazioni, danneggiamenti volontari al materiale del teatro o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'azienda;
- c) omissioni o negligenze implicanti colpa grave;
- d) risse nel teatro;
- e) condanne per reati contro le persone o la proprietà;

- f) presentarsi o trovarsi in servizio in istato di ubriachezza;
- g) introduzione in teatro di persone estranee senza permesso della Direzione;
- h) atti che portino pregiudizio alla sicurezza del teatro;
- i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione durante la scrittura, oppure quando si tratti di recidiva della identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Il licenziamento per le cause sopra indicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui incorre l'orchestrante.

Per gli orchestrali assunti con contratto a tempo indeterminato il licenziamento ai sensi del presente articolo ha luogo senza preavviso né eventuale indennità.

FERIE

Art. 30.

Agli orchestrali che abbiano un'anzianità ininterrotta di 12 mesi consecutivi presso l'impresa o l'ente, sarà concesso annualmente un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione.

Tale periodo non può essere minore di:

- a) 10 giorni, in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni;
- b) 15 giorni, in caso, di anzianità di servizio dai 5 ai 15 anni;
- c) 20 giorni, in caso di anzianità di servizio da 15 a 25 anni;
- d) 30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 29 o di dimissioni saranno corrisposti, all'orchestrante che abbia almeno un anno di anzianità ininterrotta e che non abbia ancora maturato il diritto alle ferie per l'anno in corso, tanti dodicesimi della licenza annuale per quanti sono i mesi di servizio compiuti.

La scelta dell'epoca delle ferie sarà fatta dalla Direzione possibilmente in modo che il godimento di esse avvenga nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 31 ottobre.

MALATTIA

Art. 31.

Nei casi di interruzioni di servizio dovute ad infortunio o malattia l'impresa o l'ente conserverà all'orchestrante assunto con contratto a tempo indeterminato il posto per il periodo di:

a) tre mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore a 10 anni;

b) sei mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre 10 anni.

Nel caso di cui alla lettera a) l'orchestrante avrà diritto all'intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi: nel caso di cui alla lettera b) alla intera retribuzione per i primi due mesi e alla metà di essa per i successivi.

Per i casi di interruzione di servizio per gravidanza e puerperio, l'impresa o l'ente conserverà all'interessata il posto per il periodo di tre mesi corrispondendole la retribuzione intera per il primo mese e la metà per gli altri due.

Inoltre dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel R. D. L. 13 maggio 1929, n. 850, per i casi di gravidanza e puerperio.

I periodi di assenza per malattia o per gravidanza e puerperio, sono utili agli effetti del computo dell'anzianità di servizio.

Se l'interruzione di servizio dura più dei termini sopra indicati e l'impresa o l'ente licenzi l'orchestrante, saranno dovute le indennità di licenziamento di cui all'art. 33.

In caso di infortunio o malattia del prestatore d'opera assunto con contratto a termine, l'impresa o l'ente corrisponderà all'orchestrante l'intera paga per un periodo uguale ad un sesto della durata complessiva della scrittura ed in ogni caso per un periodo non superiore a quello stabilito nel primo comma del presente articolo per gli orchestrali assunti con contratto a tempo indeterminato.

Qualora però la scrittura venga a scadere entro il periodo di malattia, l'impresa o l'ente non corrisponderà alcun pagamento oltre la scadenza di detto termine.

Cessata la malattia l'orchestrante riprenderà le proprie prestazioni fino al termine previsto dalla scrittura.

ASSUNZIONI TEMPORANEE

Art. 32.

L'orchestrante assunto in sostituzione di un orchestrante ammalato o infortunato dovrà essere avvertito per iscritto, all'atto dell'assunzione della provvisorietà della prestazione e quando l'orchestrante sostituito riprenda servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso o indennità di sorta.

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Art. 33

Il rapporto di prestazione d'opera a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nei seguenti articoli e salvo i casi di licenziamento di cui all'art. 29.

PREAVVISO

Art. 34.

Il termine di preavviso di cui al precedente articolo resta fissato come segue:

giorni 15 per gli orchestrali che non hanno raggiunto i 5 anni di servizio;

giorni 30 per gli orchestrali che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10;

giorni 45 per gli orchestrali che hanno raggiunto i 10 anni di servizio.

In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non dato.

Ove l'orchestrante non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, l'impresa o l'ente avrà diritto di ritenere, su quanto sia dovuto al prestatore d'opera, un importo corrispondente all'indennità di cui sopra.

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

Art. 35.

Oltre al preavviso come sopra stabilito, o, in difetto, oltre alla indennità corrispondente, è dovuta all'orchestrante in caso di licenziamento non per motivi di cui all'art. 29, un'indennità pari a 15 giorni di paga per ogni anno compiuto di servizio.

In caso di morte dell'orchestrante le indennità di cui sopra saranno corrisposte al coniuge superstite, e ai congiunti viventi a carico entro il 4° grado.

L'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuto, saranno corrisposte all'orchestrante all'atto della cessazione del servizio.

RESCISSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO A TERMINE

Art. 36.

Nelle assunzioni con contratto a termine l'anticipata rescissione del rapporto di prestazione d'opera non dovuta a protesta ai sensi dell'art. 5 o ad uno dei casi di cui all'art. 29 porterà la parte inadempiente al pagamento, a favore dell'altra parte, della somma che il prestatore d'opera avrebbe percepito dal giorno della rescissione al giorno della scadenza del contratto.

RICHIAMO ALLE ARMI O NELLA M. V. S. N.

Art. 37.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto di lavoro. All'orchestrante è dovuta in tale caso un'indennità pari ad un mese di retribuzione.

In caso di richiamo sotto le armi l'impresa o l'ente lirico conserverà il posto all'orchestrante per tutto il tempo del richiamo corrispondendogli per il periodo di tre mesi un'indennità pari alla retribuzione ordinaria corrisposta.

Nei contratti a termine l'obbligo della conservazione del posto e della retribuzione — in ogni caso non superiore ai termini sopra stabiliti — non potrà oltrepassare la scadenza del contratto di scrittura.

Il tempo passato dal richiamo in servizio militare verrà computato agli effetti dell'anzianità.

Inoltre, per la retribuzione in caso di richiamo nella M. V. S. N. valgono gli accordi presi dalle superiori Organizzazioni riportati nella circolare del Ministero delle Corporazioni, n. 1898 del 27 ottobre, 1927.

SERVIZI FUORI SEDE

Art. 38.

Gli orchestrali dei grandi teatri lirici sono obbligati a prestare la loro opera in tutte quelle manifestazioni d'arte promosse dall'ente o dall'impresa anche in altre sale o teatri della città, come pure dovranno effettuare tutte quelle stagioni teatrali o giri di concerti nell'ambito del territorio nazionale che saranno organizzati dalla impresa o dall'ente.

Per gli spettacoli o concerti da eseguirsi in altre città d'Italia i predetti orchestrali avranno diritto al viaggio pagato in seconda classe ed al trasporto pagato degli strumenti e bagagli (esclusi quelli a mano) e ad una diaria di L. 45 giornaliera oltre la paga.

TRAPASSO DI AZIENDA

Art. 39.

Nel caso di concessione o trasformazione in qualunque modo dell'azienda l'orchestrale conserva i diritti acquisiti e gli obblighi contemplati nel presente contratto collettivo. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dall'orchestrale soltanto se tali diritti sono stati liquidati dal precedente proprietario.

CASSA MUTUA

Art. 40.

Tutti gli orchestrali sono iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per orchestrali, bandisti, corali e tersicorei, ai sensi del contratto collettivo per la istituzione della predetta Cassa, stipulato il 26 settembre 1932 e pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni il 31 gennaio 1933, Fasc. 84, Allegato 388.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Art. 41.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende e verranno risolti con trattative dirette tra i prestatori d'opera interessati e i loro superiori.

Qualora la controversia riguardi l'applicazione del presente contratto, essa deve, prima dell'azione giudiziaria, venire denunciata all'Associazione che rappresenta legalmente il denunciante.

L'Associazione che riceve la denuncia della controversia a termine dell'art. 4 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Associazione competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Nel caso che entro 12 giorni dalla data di spedizione della denuncia non si raggiunga l'accordo, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto verranno composte amichevolmente dalle competenti Associazioni professionali di 1° grado e, in mancanza di accordo, da quelle di grado superiore.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di due anni a partire dal 10 dicembre 1932-XI.

Qualora però una delle parti non ne dia disdetta nei modi di legge con un preavviso di tre mesi, esso si intenderà rinnovato per un ugual periodo di tempo e così di seguito.

DEPOSITO DEL CONTRATTO

Art. 43.

Le parti convengono di procedere al deposito del presente contratto entro il 60° giorno dalla data della sua stipulazione e ciò ai sensi degli art. 1 e 5 del R. D. 6 maggio 1928, n. 1251.

Per la *Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana* — DETTORI.

Per la *Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria* — MELCHIORI.